

## STATUTO FIDAS - Puglia

### Art. 1

In ottemperanza all'art. 4 dello Statuto della "Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue", nello spirito degli articoli 1 e 45 della Legge n.833 del 23/12/78 e della Legge Regionale n. 14 del 18/12/91, ai sensi della Legge n. 266 dell'11/8/1991 "Legge Quadro sul Volontariato", è costituita la FIDAS-Puglia.

### Art. 2

Gli scopi della FIDAS-Puglia sono:

- a) Incrementare lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale di promuovere una maggiore coscienza trasfusionale;
- b) Rappresentare le Aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- c) Tutelare gli interessi di Associazioni o gruppi autonomi di donatori di sangue non affiliati ad altre organizzazioni a carattere nazionale, al fine di favorire una comune rappresentatività;
- d) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia trasfusionale e mediante l'attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dagli iscritti alle Aderenti.

La FIDAS-Puglia ha struttura democratica.

### Art. 3

Aderiscono alla FIDAS-Puglia le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue autonome già federate FIDAS.

Le Aderenti mantengono i propri statuti e regolamenti.

Possono aderire con parere consultivo le Associazioni autonome di donatori di sangue non federate FIDAS che abbiano gli stessi obiettivi della FIDAS.

### Art. 4

La FIDAS-Puglia non ha fini di lucro; le cariche federative e le prestazioni delle Aderenti e dei loro Soci non comportano compensi.

### Art. 5

Sono Organi della FIDAS-Puglia:

- a) l'Assemblea delle Federate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche federative sono elettive.

### Art. 6

La sede legale della FIDAS-Puglia si identifica con quella dove ha eletto domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 7

L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole federate in ragione di uno ogni trecento donazioni o frazioni di trecento, effettuate nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea stessa, fino ad un numero massimo di 15 delegati per Federata.

Ogni delegato potrà avere - oltre la propria - una sola delega di rappresentanza.

Possono far parte dell'Assemblea, con parere consultivo, due rappresentanti per ogni Associazione aderente non federata alla FIDAS nazionale.

#### Art. 8

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare lo Statuto, il Regolamento e le relative modifiche;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) discutere ed approvare la Relazione Morale ;
- d) discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo;
- e) determinare la quota federativa annuale;
- f) tracciare le linee programmatiche della successiva attività.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria.

Essa può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei delegati.

L'Assemblea straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo. Delibera normalmente a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dagli articoli 18 e 19 dello Statuto.

#### Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da membri di diritto - i Presidenti delle Federate o loro delegati - e da membri elettivi, da cinque a undici; esso dura in carica tre anni.

Il numero dei Consiglieri elettivi è stabilito dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I Consiglieri elettivi sono rieleggibili.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere.

Inoltre, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in questo caso, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della

FIDAS-Puglia;

- c) redige la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo;
- d) predispone il Bilancio Preventivo;
- e) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- f) cura l'acquisizione per conto delle Federate dei contributi erogati da Enti Pubblici per disposizione di legge e ne cura l'assegnazione - entro quindici giorni - alle rispettive Federate;
- g) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della FIDAS- Puglia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FIDAS-Puglia e ne tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

In particolare:

- a) rappresenta la FIDAS-Puglia e ne ha la firma, che può delegare;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede il consiglio Direttivo, di cui redige l'ordine del giorno;
- d) iscrive nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste scritte motivate dei singoli Consiglieri;
- e) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri;
- f) adotta, in caso di necessità, deliberazioni d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica;
- g) è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei delegati.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

#### Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

I suoi membri hanno mandato triennale e possono essere rieletti.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione della FIDAS-Puglia; possono partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui vengono regolarmente invitati.

#### Art. 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

I suoi membri hanno mandato triennale e possono essere rieletti. Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli Organi della FIDAS-Puglia e le Federate; il giudizio emesso dai Probiviri è definitivo.

Art. 14

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 15

Le disponibilità finanziarie della FIDAS-Puglia sono costituite da:

- a) quote annuali delle Federate;
- b) contributi di Enti pubblici e privati ed offerte volontarie;
- c) lasciti e donazioni.

Art. 16

Il Bilancio consuntivo viene redatto dal Consiglio Direttivo, con chiara descrizione di tutte le entrate - compresi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti - e le spese, opportunamente documentate; il Bilancio Preventivo viene predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Entrambi i Bilanci vengono discussi e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei delegati, che delibera a maggioranza semplice.

Art. 17

Le Federate cessano di far parte della FIDAS-Puglia:

- a) per scioglimento;
- b) per dimissioni;
- c) per deliberazione motivata dell'Assemblea, previo parere vincolante dei Probiviri.

Art. 18

Lo scioglimento della FIDAS-Puglia è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Questa è valida con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto; la deliberazione è valida con l'approvazione di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Il patrimonio che si rende disponibile è ripartito, soddisfatte tutte le obbligazioni, tra le Federate al momento dello scioglimento, in misura proporzionale alla quota associativa versata da ciascuna nell'anno precedente.

Art. 19

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Questa è valida con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto; la deliberazione è valida con l'approvazione di almeno due terzi dei delegati presenti.

Art. 20

Il presente statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, si rimanda allo Statuto della FIDAS Nazionale ed al Codice Civile.